

DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017
713/2017/R/GAS

RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 giugno 2011, ARG/com 82/11;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2012, 450/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 450/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 553/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 328/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 328/2013/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”,

come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;

- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 213/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 213/2016/R/GAS);
- le comunicazioni del Comune di Mignano Monte Lungo del 16 gennaio 2013 (prot. Autorità 2634 del 17 gennaio 2013) (di seguito: comunicazione del 16 gennaio 2013), dell'1 dicembre 2015 (prot. Autorità 36195 del 3 dicembre 2015) (di seguito: comunicazione dell'1 dicembre 2015), del 26 gennaio 2016 (prot. Autorità 2399 del 27 gennaio 2016) (di seguito: comunicazione del 26 gennaio 2016), del 14 dicembre 2016 (prot. Autorità 37023) (di seguito: comunicazione del 14 dicembre 2016) e del 19 giugno 2017 (prot. Autorità 21212 del 20 giugno 2017) (di seguito: comunicazione del 19 giugno 2017);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, del 7 giugno 2017 (prot. Autorità 19932) (di seguito: comunicazione del 7 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 16 gennaio 2013, il Comune di Mignano Monte Lungo ha presentato una richiesta di riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di distribuzione e misura del gas nel medesimo Comune, risultando titolare del servizio dall'1 gennaio 2012, a seguito del fatto che "la società Gemi S.r.l. concessionaria del servizio fino al 31/12/2011 ha improvvisamente abbandonato ogni attività";
- con la medesima comunicazione, è stata data informazione all'Autorità che, in data 24 ottobre 2012, la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il parere che, essendo venuta a cessare per cause di forza maggiore la gestione precedente, "dopo un limitato periodo di affidamento diretto della gestione per garantire la continuità e la sicurezza del servizio in una situazione di emergenza, il servizio non possa che essere

transitoriamente affidato con gara”, in attesa della conduzione delle gare per ambito di concessione;

- nella medesima comunicazione del 16 gennaio 2013, è stata data evidenza del fatto che, in data 17 dicembre 2012, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di gas naturale nel Comune di Mignano Monte Lungo;
- con comunicazione dell'1 dicembre 2015, è stata data ulteriore evidenza della situazione di eccezionalità nella quale si è trovato il Comune di Mignano Monte Lungo, il quale “a seguito dell'improvvisa ed ingiustificata interruzione del servizio ad opera dell'affidatario, la soc. Gemi S.r.l., si è visto costretto, onde scongiurare rischi all'incolumità della collettività, a provvedere prontamente alla riparazione e manutenzione dell'impianto di distribuzione di gas naturale e, dunque, ad assumerne la relativa gestione” nel periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013, avendo il Comune riscontrato che il precedente concessionario “non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali di manutenzione e gestione del servizio ivi inclusi quelli di pronto intervento”;
- con comunicazione del 26 gennaio 2016, il Comune di Mignano Monte Lungo ha richiesto il riconoscimento di misure specifiche, adeguate alla situazione eccezionale, caratterizzata da uno stato di “affidamento diretto della gestione del servizio per garantire la continuità e la sicurezza del servizio in una situazione di emergenza”, così come anche definito dal Ministero dello Sviluppo Economico; in particolare, tali misure dovrebbero garantire che “la tariffa per la gestione dell'impianto da parte del Comune di Mignano Monte Lungo [sia] trattata con parametri che tengano conto della realtà dei fatti esposti”.

CONSIDERATO CHE:

- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 213/2016/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto che i fatti segnalati dal Comune di Mignano Monte Lungo presentino caratteristiche del tutto peculiari, dovute alla natura eccezionale degli eventi occorsi conseguenti all'abbandono del servizio da parte dell'impresa affidataria; tali circostanze, proprio perché afferenti a situazioni-limite che eccedono il fisiologico svolgimento del servizio, non sono contemplate dalla regolazione tariffaria, pur essendo meritevoli di tutela, almeno sotto il profilo dell'esigenza di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario che tale regolazione dovrebbe assicurare a chi svolge il servizio in modo efficiente;
- con la deliberazione 213/2016/R/GAS, l'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno avviare un procedimento volto a valutare la possibilità di riconoscere i costi non capitalizzabili sostenuti dal Comune di Mignano Monte Lungo per lo svolgimento diretto del servizio di distribuzione del gas da parte del medesimo Comune, con riferimento al periodo in cui questo ha svolto in proprio tale servizio, dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013, in conseguenza della situazione

straordinaria ed eccezionale che si è realizzata a seguito dell'abbandono del servizio da parte della società affidataria Gemi S.r.l.;

- in particolare, la deliberazione 213/2016/R/GAS ha previsto che, nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, venisse acquisita almeno la seguente documentazione:
 - atti e deliberazioni del Comune relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas, con particolare riferimento al periodo successivo all'abbandono della società Gemi S.r.l.;
 - documentazione contabile di dettaglio attestante i costi sostenuti dal Comune per lo svolgimento del servizio di distribuzione nel medesimo Comune;
 - evidenze dei pagamenti tra il Comune e le società concessionarie del servizio di distribuzione del gas;
 - copia degli atti di concessione con i quali è stata attribuita la titolarità del servizio alla società Gemi S.r.l. e alla società Montelungo Gas S.r.l. con socio unico, attuale concessionaria del servizio.
- con comunicazione del 14 dicembre 2016, il Comune di Mignano Monte Lungo ha trasmesso documentazione per l'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013, ai sensi della deliberazione 213/2016/R/GAS;
- con comunicazione del 7 giugno 2017 gli Uffici hanno richiesto chiarimenti e integrazioni in relazione alla documentazione trasmessa dal Comune di Mignano Monte Lungo con la comunicazione del 14 dicembre 2016, a cui il medesimo Comune ha dato riscontro con comunicazione del 19 giugno 2017;
- con la comunicazione del 14 dicembre 2016 e la comunicazione del 19 giugno 2017, il Comune di Mignano Monte Lungo ha fornito documentazione contabile di dettaglio attestante i costi sostenuti dal Comune per lo svolgimento del servizio di distribuzione nel periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 450/2012/R/GAS, per l'anno 2012, e con la deliberazione 553/2012/R/GAS, come rettificata con la deliberazione 328/2013/R/GAS, per l'anno 2013, sono state determinate le componenti tariffarie a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura, alle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura, espresse in euro per punto di riconsegna, per il Comune di Mignano Monte Lungo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base di quanto previsto dalla deliberazione 213/2016/R/GAS, procedere al riconoscimento dei costi non capitalizzabili sostenuti dal Comune di Mignano Monte Lungo per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas nel medesimo Comune, con riferimento al periodo in cui questo ha svolto in proprio tale servizio, dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013, in conseguenza della situazione straordinaria ed eccezionale che si è realizzata a seguito dell'abbandono del servizio da parte della società Gemi S.r.l.;
- in particolare, procedere al riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di distribuzione con riferimento ai quali il Comune di Mignano Monte Lungo ha presentato documentazione contabile di dettaglio con la comunicazione del 14 dicembre 2016 e la comunicazione del 19 giugno 2017;
- prevedere che i costi di cui al punto precedente vengano riconosciuti per il periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013 al netto degli importi già riconosciuti con la deliberazione 450/2012/R/GAS, per l'anno 2012, e con la deliberazione 553/2012/R/GAS, come rettificata con la deliberazione 328/2013/R/GAS, per l'anno 2013, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura, alle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura;
- prevedere che con separata comunicazione vengano date indicazioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) al fine di definire l'ammontare dei ricavi integrativi spettanti al Comune per l'esercizio del servizio di distribuzione nel periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013 rispetto alle determinazioni assunte con la deliberazione 450/2012/R/GAS, per l'anno 2012, e con la deliberazione 553/2012/R/GAS, come rettificata con la deliberazione 328/2013/R/GAS, per l'anno 2013, con l'applicazione del criterio del *pro die* in relazione al periodo cui si riferisce la presente rideterminazione tariffaria

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento dei costi sostenuti dal Comune di Mignano Monte Lungo per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas nel medesimo Comune nel periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di prevedere che i costi di cui al punto 1 vengano riconosciuti per il periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013 al netto degli importi già riconosciuti con la deliberazione 450/2012/R/GAS, per l'anno 2012, e con la deliberazione 553/2012/R/GAS, come rettificata con la deliberazione 328/2013/R/GAS, per l'anno 2013, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione,

- alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura, alle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura;
3. di prevedere che con separata comunicazione vengano date indicazioni alla Cassa al fine di definire l'ammontare dei ricavi integrativi spettanti al Comune per l'esercizio del servizio di distribuzione nel periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013 rispetto alle determinazioni assunte con la deliberazione 450/2012/R/GAS, per l'anno 2012, e con la deliberazione 553/2012/R/GAS, come rettificata con la deliberazione 328/2013/R/GAS, per l'anno 2013, con l'applicazione del criterio del *pro die* in relazione al periodo cui si riferisce la presente rideterminazione tariffaria;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni